



DETERMINAZIONE N. 42/2017

Oggetto: Autorizzazione all'uso degli strumenti e delle tecnologie di autenticazione informatica del Gestore dell'identità digitale Aruba PEC S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all'art. 64, comma 2 ter, prevede che *“Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.”*;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.”* pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;

VISTA la determinazione AgID n. 44/2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all'art 1' Art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;

VISTA la Determinazione AgID n.179/2016 che accoglie la domanda di accreditamento della Aruba PEC S.p.A. per il riconoscimento dello status di



“Gestore dell’identità digitale”;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014 - Livelli di sicurezza delle identità digitali - prevede che: *“L’Agenzia valuta e autorizza l’uso degli strumenti e delle tecnologie di autenticazione informatica consentiti per ciascun livello, nonché i criteri per la valutazione dei sistemi di autenticazione informatica e la loro assegnazione al relativo livello di sicurezza. In tale ambito, i gestori dell’identità digitale rendono pubbliche le decisioni dell’Agenzia con le modalità indicate dalla stessa.”*;

CONSIDERATO il paragrafo 8 (*Rapporto di conformità*) del Regolamento *“Recante le modalità per l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l DPCM 24 ottobre 2014)”*;

VISTA la domanda di autorizzazione dei sistemi di autenticazione informatica presentata dal gestore Aruba PEC S.p.A. e la documentazione depositata al registro protocollo AgID con nn. 20502/2016, 23725/2016, 2500/2016;

CONSIDERATA la Determinazione AgID n. 4/2017 che stabilisce che il “Servizio Accreditamento” gestisca le istanze pervenute dai gestori di identità digitale SPID accreditati;

VALUTATO che, dall’esame della documentazione al registro protocollo AgID con n. 2500/2016 effettuata dal “Servizio Accreditamento” le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti previsti all’art.6 comma 1 lett. c) del DPCM 24 ottobre 2014;

AUTORIZZA

i sistemi di autenticazione informatica oggetto della valutazione richiesta dal gestore Aruba PEC S.p.A. ai corrispondenti livelli di sicurezza come riportato nel seguente prospetto:

SOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE SOTTOPOSTO A VALUTAZIONE	LIVELLO DI SICUREZZA SPID RICHIESTO	LIVELLO DI SICUREZZA SPID AUTORIZZATO	CONDIZIONI
ARHSM1_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC
ARHSM2_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di firma elettronica qualificata sia emesso da Aruba PEC
ARHSM3_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC
ARHSM4_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di firma elettronica qualificata sia emesso da Aruba PEC
ARHSM5_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC



ARHSM6_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di firma elettronica qualificata sia emesso da Aruba PEC
ARSC01_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC
ARSC02_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	---
ARSC03_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	---
ARSC04_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC
ARSC05_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC
ARSC06_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC
ARSC07_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC
ARSC08_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC
ARSC09_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC
ARSC10_2016_08_01	Liv.3	Liv.3	Che il certificato di autenticazione sia emesso da Aruba PEC

ponendo le seguenti ulteriori condizioni:

1. la segnalazione sull'utilizzo delle credenziali di livello 3 prevista dall'articolo 18 delle *"Modalità attuative per la realizzazione dello SPID"* sia puntualmente inviata all'utente, a prescindere dalla scelta effettuata da quest'ultimo;
2. la password utilizzata dall'utente come fattore di autenticazione SYK, sia dedicata esclusivamente all'autenticazione di livello 3 e sia conforme a quanto prescritto nella documentazione utilizzata nella certificazione del dispositivo sicuro per la generazione della firma;
3. il rispetto di quanto formalizzato nella documentazione depositata agli atti elencata in premessa.

Roma, 21 febbraio 2017

Antonio Samaritani